



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale di Bari  
Sezione Quarta civile

Il Tribunale, nella persona del giudice unico  
Dott. Giuseppe Rana ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al  
N. 731/2020 R.G.

promossa da:

\_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_ , con il  
patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ O

ATTORE/I

contro

\_\_\_\_\_ **GIA'** \_\_\_\_\_ (C.F.  
\_\_\_\_\_) , con il patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

CONVENUTO/I

Oggetto: Intermediazione mobiliare (fondi di invest., gestione risparmio, etc)

**CONCLUSIONI:**

Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali e repliche depositate

**Svolgimento del processo**

Con atto di citazione ritualmente notificato, [redacted] unitamente ad altri investitori, conveniva in giudizio la [redacted]

[redacted] chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

I-a) in via principale:

accertare e dichiarare la nullità del contratto quadro per non essersi perfezionato nei modi e nelle forme di cui all'art. 23 del TUF, e per l'effetto condannare la società convenuta alla ripetizione di quanto addebitato per l'acquisto delle azioni e delle obbligazioni subordinate pari a €. 39.574,50 di titoli azionari o la somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa oltre interessi e danno da svalutazione monetaria al dì del soddisfo ex art. 1224 c.c a far data dagli investimenti;

I-b) in ogni caso:

I-b.1) accertare e dichiarare, con riferimento alle operazioni non dichiarate nulle, la violazione da parte di [redacted] dell'obbligo di priorità nell'esecuzione dell'ordine di vendita delle azioni e per l'effetto condannare questa al risarcimento del danno che si quantifica in €. 23.539,10 (o la somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa) oltre interessi e danno da svalutazione monetaria al dì del soddisfo ex art. 1224 c.c a far data dagli investimenti;

I-b.2) in subordine laddove non siano accolte le domande in epigrafe accertare e dichiarare, comunque, il grave inadempimento degli obblighi contrattuali della convenuta per aver violato le regole imposte a tutela del risparmiatore in sede di vendita dei titoli e per l'effetto dichiarato ri-

solto il contratto di intermediazione finanziaria condannare la [REDACTED] convenuta alla ripetizione di quanto addebitato per l'acquisto di tutte le azioni non oggetto della domanda di cui al punto I-b.1, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria al dì del soddisfo ex art. 1224 c.c a far data dagli investimenti;

I-c) in via ulteriormente gradata si chiede, ove non accolte le I-a, I-b.1 e I-b.2, di accertare e dichiarare il grave inadempimento degli obblighi pre-contrattuali e contrattuali della convenuta per aver violato le regole imposte a tutela del risparmiatore e per l'effetto, ove ritenga non sussistere gli estremi per la risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria ex art. 1455 c.c., condannare la Banca al risarcimento del danno pari al prezzo pagato dei titoli o in quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa oltre interessi e danno da svalutazione monetaria

al dì del soddisfo ex art. 1224 c.c a far data dagli investimenti;

*9) in ogni caso con vittoria di spese e onorario di causa e di mediazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario."*

A sostegno della domanda, [REDACTED] ha eccepito la nullità del contratto per violazione dell'art. 23 TUF, la mancata esecuzione degli ordini di vendita dei titoli impartiti all'istituto di credito convenuto per violazione degli artt. 11 e 12 dello specifico Regolamento, il grave inadempimento della banca in relazione alla violazione degli obblighi informativi e per conflitto di interessi, l'inadeguatezza delle operazioni nonché l'annullabilità per errore o per dolo ex artt. 1429 e 1439 c.c.

Si è costituito in giudizio l'istituto di credito convenuto, con comparsa del 10.10.2019, con cui, eccependo, in via preliminare, la prescrizione delle azioni e la loro infondatezza, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"in via preliminare:

- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di qualsivoglia pretesa, dritto o azione, nonché

delle domande avversarie, per i motivi illustrati in atti;

Nel merito, in via principale:

- rigettare tutte le domande formulate dagli odierni attori in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti;

In via subordinata:

- nella denegata e non creduta ipotesi in cui code-sto Ill.mo Tribunale dovesse dichiarare la nullità, l'annullamento e/o la risoluzione degli investimenti per cui è causa, accertare e dichiarare l'esatto ammontare delle somme versate dagli attori alla Banca per l'acquisto dei titoli azionari [ ] oggetto del presente giudizio, e disporre la restituzione entro i suddetti limiti, con conseguente condanna della controparte alla restituzione in favore della convenuta delle azioni [ ] per cui è causa, nonché con conseguente condanna della controparte alla restituzione in favore della convenuta delle somme percepite a titolo di dividendi, per le ragioni dedotte in atti;

- nella denegata e non creduta ipotesi in cui code-sto Ill.mo Tribunale dovesse condannare la [ ] al risarcimento di qualsivoglia ipotetico danno in favore degli odierni attori, quantificare le somme in ipotesi dovute a controparte in un importo pari alla differenza tra il valore delle azioni [ ] per cui è causa al prezzo unitario da ultimo accettato in sede di vendita o, in subordine, al momento dell'acquisto delle stesse, e quello dei predetti titoli azionari al momento della domanda risarcitoria, per i motivi illustrati in atti, e ridurre in ogni caso il risarcimento in ipotesi riconosciuto agli odierni attori in ragione (i) del grave concorso colposo di controparte, ai sensi dell'art. 1227, I c., c.c., nonché in ragione (ii) delle somme percepite da parte attrice a titolo di dividendi, per i motivi illustrati in atti; in ogni caso con vittoria di spese e competenze oltre accessori come per legge;

In ogni caso:

- con vittoria di spese e competenze oltre accessori come per legge".

Concessi i termini ex art 183 comma 6 c.p.c., con la memoria ex art. 183, comma 6 n.1, c.p.c., parte attrice ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

I-a) in via principale accertare e dichiarare la nullità del contratto quadro per non essersi perfezionato nei modi e nelle forme di cui all'art. 23 del TUF, e per l'effetto condannare la società convenuta alla ripetizione di quanto addebitato per l'acquisto delle azioni e delle obbligazioni subordinate pari a €. 40.191,09 di titoli azionari o la somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa oltre interessi e danno da svalutazione monetaria al dì del soddisfo ex art. 1224 c.c a far data dagli investimenti (anche mediante rettifica del saldo contabile del conto corrente ove sono state addebitate le prefate operazioni);

I-b) in ogni caso:

I-b.1) accertare e dichiarare, con riferimento alle operazioni non dichiarate nulle, la violazione da parte di [redacted] dell'obbligo di priorità nell'esecuzione dell'ordine di vendita delle azioni e per l'effetto condannare questa al risarcimento del danno che si quantifica in €. 23.539,10 (o la somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa) oltre interessi e danno da svalutazione monetaria al dì del soddisfo ex art. 1224 c.c a far data dagli investimenti;

I-b.2) in subordine laddove non siano accolte le domande in epigrafe accertare e dichiarare, comunque, il grave inadempimento degli obblighi contrattuali della convenuta per aver violato le regole imposte a tutela del risparmiatore in sede di vendita dei titoli e per l'effetto dichiarato risolto il contratto di intermediazione finanziaria condannare la [redacted] convenuta alla ripetizione di quanto addebitato per l'acquisto di tutte le azioni non oggetto della domanda di cui al punto I-b.1, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria al dì del soddisfo ex art. 1224 c.c a far data dagli investimenti (anche mediante rettifica del saldo contabile del conto cor-

rente ove sono state addebitate le prefate operazioni);

I-c) in via ulteriormente gradata si chiede, ove non accolte le I-a, I-b.1 e I-b.2, di accertare e dichiarare il grave inadempimento degli obblighi pre-contrattuali e contrattuali della convenuta per aver violato le regole imposte a tutela del risparmiatore e per l'effetto, ove ritenga non sussistere gli estremi per la risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria ex art. 1455 c.c., condannare la Banca al risarcimento del danno pari al prezzo pagato dei titoli o in quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa oltre interessi e danno da svalutazione monetaria al dì del soddisfo ex art. 1224 c.c a far data dagli investimenti (anche mediante rettifica del saldo contabile del conto corrente ove sono state addebitate le prefate operazioni).

Con ordinanza del 11.06.2020 è stata disposta la separazione dei giudizi introdotti con un unico atto di citazione.

La causa è stata istruita, oltre che documentalmente, anche a mezzo CTU ed interrogatorio formale.

Esperita con esito negativo la proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., la causa è stata, dunque, riservata per la decisione all'udienza del 24.10.2025.

Parte attrice ha insistito unicamente, in sede conclusiva, nell'azione risarcitoria conseguente ad inadempimento contrattuale, concludendo: accertare e dichiarare il grave inadempimento degli obblighi contrattuali e delle regole imposte a tutela del risparmiatore da parte della convenuta, sia con riferimento alla fase dell'investimento che al successivo rapporto contrattuale, durante il quale la libertà negoziale dell'investitore è stata condizionata dal sistematico ricorso ad una informativa decettiva (tra l'altro con invio di EC titoli da cui risultano informazioni falsate sull'effettivo rischio ed inadeguatezza dello stesso) ed omissiva (con riferimento a conflitto di interessi, illiquidità e fair value del titolo) e, per l'effetto, condannare la Banca convenuta, al risarcimento del

danno, in favore dei Deducenti pari all'investimento del [REDACTED] causa di € 40.197,19 considerato il valore nullo del titolo, "rivalutato per adeguarlo al mutato potere d'acquisto con l'aggiunta degli interessi compensativi a decorrere da tale momento al fine di risarcirlo per la mancata disponibilità della somma inconsapevolmente investita a causa della condotta illecita dell'intermediario" secondo il principio richiamato in epigrafe posto dalla Cassazione (Cass. 30439/2024).

### **Motivi della decisione**

Si premette che oggetto del giudizio a seguito delle precisazioni di parte attrice è il risarcimento del lamentato danno cagionato agli attori da plurimi inadempimenti della convenuta pari alla differenza tra gli investimenti in titoli [REDACTED] contestati ed il loro valore nullo conseguente l'azzeramento del capitale sociale di [REDACTED] per perdite.

La domanda è fondata per quanto di ragione.

Il procedimento di mediazione è stato esperito prima dell'introduzione del giudizio.

Le operazioni di investimento compiute da [REDACTED]

[REDACTED] possono così sintetizzarsi:

- In data 11.04.2008 acquisto di n. 54 azioni [REDACTED] al costo di € 9,15 per un controvalore di € 494,10;
- In data 28.02.2013 acquisto di n. 1843 azioni per diritto di opzione in sede di aumento del capitale sociale al costo di € 8,00 per un controvalore di € 14.744,00;
- In data 16.08.2013 acquisto di n. 403 azioni per diritto di opzione in sede di aumento del capitale sociale al costo di €9,53 per un controvalore di € 3.840,59;
- In data 1.09.2014 acquisto n. 2.470 azioni per conversione di obbligazioni [REDACTED] 28/2/18 7% al prezzo di € 8,55 per un controvalore di 21.118,50.

Dall'investitore ██████████ risultano incassati € 197,60 a titolo di dividendi.

Alla vicenda in esame trova applicazione la disciplina contenuta nel D. Lgs n. 58/98 ed il Reg. CP\_5 ██████████ n. 16190/2007 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Preliminarmente, si impone la delibazione dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, da ritenersi infondata.

L'eccezione va esaminata con riferimento alla sola domanda residua rispetto alle domande contenute in citazione, come da precisazione delle conclusioni, ossia l'azione risarcitoria conseguente ad inadempimento contrattuale, soggetta al termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c.

Deve premettersi, sul punto, che la giurisprudenza di legittimità ha già preso posizione circa l'ammissibilità di una tale domanda, "non sussistendo alcun ostacolo a che la pretesa risarcitoria per inadempimento contrattuale possa essere azionata anche separatamente dalla domanda di risoluzione del contratto" facendo l'art. 1453 cod. civ. espressamente salvo il risarcimento del danno, "con la conseguenza che non può ritenersi implicita nella proposizione della domanda risarcitoria quella, autonoma, di risoluzione del contratto (tra le altre, Cass., 27 ottobre 2006, n. 23723; Cass., 24 novembre 2010, n. 23820)" (Cassazione Civile n. 12996 del 23/06/2016).

La domanda attorea, dunque, è rimasta circoscritta unicamente alla pretesa, ex art. 1218 cod. civ., del danno patito quale conseguenza dell'illecito contrattuale, in ragione del dedotto inadempimento della banca convenuta nella prestazione degli obblighi informativi.

Sul punto, si osserva che per corretto e consolidato orientamento giurisprudenziale "In tema di intermediazione finanziaria, il termine prescrizione decennale per l'esercizio, da parte del cliente/investitore, dell'azione di risarcimento danni nei confronti dell'intermediario, per responsabilità contrattuale dello stesso derivante da inadempimento agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disin-

vestimento compiute in esecuzione di un "contratto quadro" stipulato con il primo, inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto, per il cliente/investitore medesimo, il pregiudizio patrimoniale, e cioè la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, questo essendo il momento in cui il diritto al risarcimento può esser fatto valere rispetto ad un danno effettivamente determinatosi".

"L'individuazione di quale sia il momento in cui, per il cliente/investitore, divenga o sia divenuto realmente percepibile il danno da ascrivere all'intermediario inadempiente ai propri obblighi informativi dipende dalle circostanze del singolo caso concreto e la relativa indagine deve necessariamente tenere conto, tra l'altro: i) della natura affatto peculiare dei beni (titoli azionari e/o obbligazionari; derivati e prodotti simili; etc.) generalmente oggetto delle fattispecie di intermediazione mobiliare, trattandosi di beni che, proprio per le loro caratteristiche tipiche, non sono assimilabili ad altri beni mobili; ii) del fatto che, nel caso degli investimenti finanziari, un danno risarcibile ex art. 1223 cod. civ. non può essere provocato dal normale andamento del valore e/o prezzo del titolo sul mercato secondario, in quanto tale circostanza, vale a dire la fluttuazione del titolo stesso, è ontologicamente connaturata alla natura mutevole della valorizzazione degli investimenti finanziari (soprattutto laddove si sia al cospetto di titoli azionari). È necessario, invece, un quid pluris, se del caso anche un evento "anomalo", che, al contempo, disveli il rischio taciuto dall'intermediario e concretizzi la lesione patrimoniale" (Cass. n.32226/24).

Quanto agli oneri di allegazione e prova degli elementi costitutivi, l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa acco-

gliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso. (Cass. 14135/2019; Cass. Sez. II, n.15991/2018).

Ed ancora, "In tema di risarcimento del danno, la parte che eccepisce la prescrizione ha l'onere di dimostrare il "dies a quo" della decorrenza del relativo termine, ossia il momento nel quale si sono manifestati all'esterno i danni dedotti in giudizio, costituendo la valutazione della relativa prova una "quaestio facti", incensurabile in sede di legittimità" (Cfr. Cass. Sez. III, n.14662/2016).

Nel caso di specie, la convenuta ha sostenuto nella comparsa di costituzione la decorrenza del termine dalla data di perfezionamento dei singoli ordini, riferendo la prescrizione contrattuale ordinaria decennale agli acquisti effettuati prima del decennio antecedente la notifica della citazione, perfezionatasi in data 28.06.2019.

Ciò posto, in forza dei principi di diritto innanzi esposti, tuttavia, non avendo la ██████ allegato e provato la conoscenza o conoscibilità da parte dell'azionista del danno dedotto in giudizio in data antecedente al 28.06.2019, la stessa, sulla base degli atti acquisiti, non può che ricondursi alla pubblicazione, avvenuta il giorno 8/10/2018, delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584, emesse dalla ██████ la quale ha accertato la violazione da parte dell'Istituto di Credito, tra le altre, di carenze procedurali e di irregolarità comportamentali che hanno riguardato le procedure per la valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza, con specifico riferimento alle modalità di profilatura della clientela e dei prodotti, alle modalità di raffronto fra il profilo del cliente e quello dei prodotti.

Deve quindi rigettarsi l'eccezione di prescrizione, non risultando decorso il termine decennale, decorrente dall'indicata conoscenza o conoscibilità del danno alla data di introduzione del presente giudizio e tenuto conto della natura contrattuale della responsabilità.

L'investitore, prima di poter porre in essere operazioni di investimento finanziario, è tenuto a sottoscrivere con l'intermediario un c.d. con-

tratto - quadro, che regolerà i futuri rapporti tra le parti e che, ai sensi dell'art. 23. T.U.I.F., deve avere la forma scritta a pena di nullità, rilevabile solo dal cliente, **in quanto trattasi di nullità di protezione a legittimazione relativa**, al quale deve essere consegnata una copia del contratto medesimo, debitamente sottoscritta dalle parti.

Dopo la stipula del contratto quadro, l'investitore potrà procedere alla sottoscrizione delle operazioni di investimento attraverso la predisposizione di ordini.

Secondo la normativa primaria e secondaria di settore, l'intermediario è tenuto ad adempiere ad una serie di obblighi informativi in favore dell'investitore, in modo da consentirgli di effettuare scelte consapevoli.

Il rapporto fra intermediario e investitore è caratterizzato da una forte asimmetria informativa **che va colmata** e pertanto il cliente, in qualità di contraente debole del rapporto, è legittimato, in caso di inadempimento agli obblighi informativi al momento della vendita dei prodotti finanziari, ad ottenere la risoluzione del contratto quadro e dei singoli ordini di investimento ed il conseguente risarcimento del danno.

La casistica giurisprudenziale è ormai granitica nell'escludere che gli eventuali difetti di informazione possano comportare vizi incidenti sulla validità del contratto, purché stipulato per iscritto, residuando spazio unicamente per profili di inefficacia e di responsabilità contrattuale. Tale conclusione si basa su due considerazioni: l'assenza di una comminatoria espressa di nullità da parte della normativa di settore - pur nella consapevolezza del carattere imperativo della predetta normativa - e l'omessa incidenza dell'eventuale violazione degli obblighi di informazione sulla presenza del consenso del sottoscrittore alla conclusione del contratto.

In particolare, secondo l'impostazione sposata dalla Suprema Corte, le norme disciplinanti l'attività di intermediazione mobiliare (art. 6 L. n. 1 del 1991 e successive modificazioni) hanno caratte-

re imperativo: esse sono, cioè, dettate non solo nell'interesse del singolo contraente di volta in volta implicato, ma anche nell'interesse generale all'integrità dei mercati finanziari e si impongono inderogabilmente alla volontà delle parti contraenti.

La violazione di una o più tra dette norme non comporta, però, automaticamente la nullità dei contratti stipulati dall'intermediario col cliente, vigendo anche nello specifico settore dell'intermediazione finanziaria la tradizionale distinzione tra norme di comportamento dei contraenti e norme di validità del contratto: la violazione delle prime, tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, genera responsabilità e può essere causa di risoluzione del contratto, ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente, ma non incide sulla genesi dell'atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità (Cass. civ., Sez. Unite, 19/12/2007, n.26724; Sez. Unite, 19/12/2007, n.26725; Cass. civ., Sez. I, 29/09/2005, n.19024).

Per quanto concerne il riparto dell'onere probatorio nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore, deve osservarsi che l'investitore è tenuto ad allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche avvalendosi di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni con la specifica diligenza richiesta dalla natura dell'affare.

Quanto alle presunzioni, va rilevato che "pur non potendo mai il danno derivante all'investitore dall'inadempimento degli obblighi informativi dell'intermediario considerarsi in re ipsa, tuttavia, in assenza dell'assolvimento dell'obbligo informativo dell'intermediario previsto dalla legge, sussiste una presunzione dell'esistenza del nesso di causalità, quanto all'avvenuta effettuazione di una scelta non consapevole da parte dell'investito-

re, senza che la precedente o la contestuale condotta di investimento in altri titoli rischiosi esoneri dall'adempimento degli obblighi informativi in capo all'intermediario, né integri la prova contraria su di lui gravante" (cfr. Cass. n. 18153/2020).

Riassumendo, la disciplina applicabile per un ordinario prodotto finanziario è quella contemplata, da un lato, dagli artt. 21 e 23 del TUF, che prevedono la forma scritta del contratto di intermediazione finanziaria, l'obbligo informativo a carico degli operatori finanziari e un'inversione dell'onere della prova, nei giudizi risarcitori, circa l'adozione della specifica diligenza prevista e, dall'altro, dagli artt. 28 e 29 del Reg. Consob, che sanciscono l'obbligo di profilatura dell'investitore circa la sua esperienza, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi e la sua propensione al rischio e l'obbligo per l'intermediario di astenersi dall'effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.

In particolare, è necessario che il soggetto (intermediario o proponente) che stipula un contratto avente ad oggetto strumenti di investimento assolva ad un obbligo di informazione c.d. passiva (in termini di adeguatezza, art. 39 delibera n. 16190/2007, e di appropriatezza, art. 42 delibera cit.) e conseguentemente ad un obbligo di informazione c.d. attiva, ossia di fornire ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole.

Quindi, l'intermediario finanziario è tenuto, tra gli altri obblighi previsti dalla disciplina di settore, a valutare l'adeguatezza o l'appropriatezza (a seconda che svolga o meno il servizio di consulenza) dell'acquisito rispetto al profilo di rischio del proprio cliente e a fornire allo stesso informazioni complete nel senso suddet-

to, tenuto anche conto del grado di conoscenza del cliente.

In questo senso, costituisce *ius receptum* nel nostro ordinamento il principio secondo cui l'intermediario, dopo aver raccolto le informazioni necessarie e prima di effettuare qualsiasi operazione, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente (tra le altre, Cass. n. 18121/2020).

Sul punto, la Suprema Corte ha ribadito che l'obbligo informativo posto a carico dell'intermediario opera per tutti i tipi di servizi di investimento, sia di esecuzione di ordini per conto dei clienti sia di consulenza (tra le altre, Cass. n. 3914/2018) ed impone, in capo agli intermediari, un costante obbligo di informazione, non solo prima e in occasione della stipula del c.d. contratto quadro disciplinante i depositi di strumenti finanziari, ma anche prima dell'esecuzione della singola operazione di investimento (tra le altre, Cass. 7932/2023; 35789/2022).

Passando all'esame della fattispecie oggetto del presente giudizio, si deve rilevare quanto segue.

In primo luogo, deve osservarsi che non sorge questione in materia di conflitto di interessi, essendo stato esso debitamente segnalato all'investitore.

Ciò detto, le risultanze della CTU espletata e l'esame della documentazione in atti inducono a ritenere configurabile un inadempimento della convenuta in relazione alle operazioni di investimento contestate.

In particolare, nella specie, il consulente nominato, in relazione agli obblighi informativi attivi, ha rilevato correttamente che l'intermediario non ha assolto ai propri doveri in quanto le informazioni fornite sono di carattere generale, non riferite né allo specifico investimento né personalizzate sulla base dell'investitore: pertanto non hanno consentito al cliente di adottare decisioni di investimento in-

formate" e non hanno consentito di comprendere la natura del servizio di investimento, del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e dei rischi ad essi connessi in violazione dell'art. 27 Reg. █████ 16190/07.

Per quanto riguarda, invece, l'assolvimento degli obblighi informativi passivi va rilevato che, contrariamente a quanto accertato dal Ctu, lo stesso risulta adempiuto solo parzialmente poiché in atti è presente solo il questionario di profilatura del 15.09.2011, quindi antecedente alle operazioni di investimento del 28.02.2013, del 16.08.2013 e del 01.09.2014.

Al contrario, non risulta allegato e prodotto alcun questionario Mifid precedente all'acquisto delle azioni avvenuto in data 11.04.2008. Da ciò discende, l'impossibilità di rilevare il profilo di rischio del cliente con conseguente inadeguatezza del citato investimento, alla luce della elevata rischiosità dei titoli azionari oggetto del giudizio, rispetto al profilo dell'attore del quale non si conosce la propensione al rischio, trattandosi di cliente non professionista.

Quanto alle operazioni del 2013 e del 2014, il CTU, dall'analisi della documentazione in atti, ha correttamente rilevato che il profilo complessivo dell'investitore sarebbe dovuto essere non superiore ad un livello medio, concludendo pertanto che quello alto attribuito dalla banca non è adeguato, soprattutto in considerazione dell'alto livello di rischiosità dei titoli della █████ CP\_2

Ne discende, pertanto, l'inadeguatezza delle operazioni dallo stesso poste in essere, tenuto conto che gli investimenti oggetto di esame riguardano azioni non quotate, qualificabili quali titoli di rischio alto o medio-alto, tendenzialmente illiquidi, essendo scambiabili non in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, potendo quindi incontrare limitazioni nello smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, tenuto peraltro conto che l'ammissione a socio fosse subordinata al gradimento del consiglio di amministrazione, come previsto dall'art. 9 dello Statuto sociale.

In tal senso, va osservato che secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (da ultimo: Cassazione civile sez. I, 05/05/2022, n.14208; Cassazione civile sez. I, 14/12/2022, n.36584) "l'intermediario non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal D.Lgs. n. 58 del 1998 e dalle relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n. 11522 del 1998 e successive modificazioni, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo. Né, infine, la violazione di tale obbligo può ritenersi esclusa in presenza di una segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando sull'intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all'investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche ed i rischi specifici".

La valutazione complessiva di tali elementi porta a ritenere che, se adeguatamente informato in ordine ai rischi ed alle caratteristiche delle operazioni oggetto di causa, l'attore non avrebbe optato per tale forma di investimento; in tal senso si configura l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata da parte attrice.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "Il nesso di causalità tra il mancato adempimento degli obblighi informativi, gravante sulla banca, e il danno patito dall'investitore può presumersi. La prova non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, magari desunta da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, «perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati

segnalati». La banca può comunque vincere la presunzione "offrendo prova contraria", ma essa non può essere desunta «esclusivamente dalla generica rischiosità degli investimenti pregressi»" (cfr. Cass. civ. sez. I, 20/03/2023, n.7932).

Allo stato, non residua alcun valore attribuibile alle predette azioni, come già accertato in numerosi precedenti giurisprudenziali, anche di questo Tribunale.

Sulla scorta di quanto sin qui esposto, consegue dunque un danno per [redacted] pari a €. 20.920,90, calcolato sulla base della somma investita di €. 21.118,50, detratto quanto percepito a titolo di dividendi, pari a €. 197,60, come verificato dal ctu.

Sul punto va osservato che, in tema di intermediazione finanziaria, allorché sia pronunciata la condanna dell'intermediario al risarcimento del danno patito dall'investitore in ragione dell'inadempimento ai propri obblighi, quantificato sull'assunto della perdita di integrale valore dei titoli al momento della decisione, va del pari disposta la restituzione dei titoli medesimi, quale espressione del medesimo principio di cui all'art. 1223 c.c., del risarcimento effettivamente corrispondente al danno, ogni qualvolta il loro residuo valore venga reputato, al momento della decisione, pari a zero, ma non risulti altresì in giudizio l'impossibilità di un successivo incremento del valore stesso, per essere stati i titoli annullati, definitivamente ceduti o per qualsiasi altra concreta evenienza (così Cassazione civile sez. I, 05/05/2022, n.14178).

Non è configurabile un concorso di colpa dell'attore, non adeguatamente dimostrato e circostanziato in atti.

Sul citato importo deve riconoscersi la sola rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del fatto illecito, e non anche, come richiesto, gli interessi (fino alla decisione). Nell'obbligazione risarcitoria (che costituisce debito di valore in quanto diretta alla reintegrazione del danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si

sarebbe trovato se il danno non fosse stato prodotto) il principale mezzo di commisurazione attuale del valore perduto dal creditore è fornito dalla rivalutazione monetaria, mentre il riconoscimento degli interessi rappresenta una modalità di liquidazione del possibile danno ulteriore da lucro cessante, cui è consentito fare ricorso solo nei casi in cui la rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore. Pertanto, il mero ritardo nella percezione dell'equivalente monetario non dà automaticamente diritto alla corresponsione degli interessi, occorrendo a tal fine l'allegazione e la prova del danno ulteriore subito dal creditore, che si realizza solo se ed in quanto la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) risulti inferiore a quella di cui il danneggiato avrebbe disposto, alla data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. L'accertamento di tale danno può aver luogo anche in base a criteri presuntivi collegati al rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non sarà normalmente configurabile)" (Cass. civ. sez. III - 10/03/2025, n. 6351).

Pertanto, in difetto di allegazione specifica della destinazione delle somme investite in operazioni di maggiore redditività rispetto agli importi riconosciuti, va esclusa qualsivoglia ulteriore voce di danno. Dalla data della decisione competono gli interessi legali sulla somma rivalutata, fino al saldo, trattandosi da quel momento di debito di valuta.

Ogni altra questione si intende assorbita o comunque rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come segue:

Valore	della	causa: da
€. 5.201,00	€. 26.000,00	

Studio della controversia (valore minimo):  
€. 460,00

Fase introduttiva (valore minimo): €. 389,00

Fase istruttoria (valore minimo): €. 840,00

Fase decisoria (valore minimo): €. 851,00

Compenso tabellare: €. 2.540,00

Spese di CTU definitivamente a carico della convenuta.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

1. accoglie la domanda di risarcimento del danno e, per l'effetto, condanna l'istituto di credito convenuto al pagamento, in favore di [REDACTED] della somma di €.20.920,90, a titolo di risarcimento del danno, oltre al danno da svalutazione monetaria, determinato in applicazione dell'indice ISTAT anno per anno vigente a decorrere dai rispettivi ordini di investimento qui censurati fino alla data odierna ed oltre interessi legali dalla stessa data al saldo sulla somma così rivalutata, previa restituzione, in favore della convenuta, dei titoli contestati nonché agli interessi legali dalla data della decisione fino al soddisfo;

2. condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, che liquida in € 1.686,00 per esborsi ed €. 2.540,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;

3. pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico della convenuta;

4. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Così deciso in data 10.3.2026

Il Giudice  
Dott. Giuseppe Rana